



Tribunale Ordinario di Urbino

Decreto ex art. 70 c.c.i.i.

Il Giudice designato,

nel procedimento unitario promosso da Silvano Fraternali (C.F. FRTSVN50M24L078J), con il patrocinio dell'avv. Claudia Fabiani, giusta procura in atti, ed avente ad oggetto una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui svolge la funzione di gestore della crisi l'Avv.ta Sara Ciacci;

letto l'art. 70 c.c.i.i.;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, Silvano Fraternali ha depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 c.c.i.i. stabilisce che il Giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità. La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto *in limine* della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, ovvero, con la concessione del termine di giorni quindici, il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione di vizi che risultino emendabili. È peraltro evidente che le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (Cass. 2234/2017, Cass. 31477/2018).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27, c. 2 c.c.i.i. (cui fa rinvio l'art. 68 c.c.i.i.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali.

Ed infatti la casa di abitazione del ricorrente è sita in Tavoleto e coincide con il luogo della sua residenza anagrafica, così come in Tavoleto risulta la tenuta dei conti personali.

L'istante ha provato la propria qualità soggettiva di consumatore, ovvero di *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai Capi III, IV, e VI del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* (art. 2, c. 1 lett. e) c.c.i.i.). Risulta infatti che Silvano Fraternali non risulta condurre attività imprenditoriali, commerciali o professionali, ma anzi dal 2012 è pensionato, dopo aver sempre esercitato attività lavorativa quale operaio dipendente. Anche la posizione debitoria, come chiarito nel ricorso e nella relazione dell'O.c.c., è sorta nella sostanza dalle fidejussioni prestate nel corso degli anni a beneficio della moglie; a tal proposito, la Cassazione, con orientamento costante, non esclude la qualifica di consumatore anche in relazione al garante, in tutti i casi in cui la garanzia è prestata per finalità diverse da quelle relative all'attività professionale eventualmente svolta (ma che, in questo caso, comunque non è esercitata).

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 c.c.i.i., atteso che il ricorrente non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda e non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità quelli consistenti nell'occultamento – emerso poi dai successivi rilievi del Tribunale o del gestore della crisi – di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.. La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza, del tutto assenti nella soluzione alternativa della crisi delle imprese fallibili, e la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori (Trib. Milano, 18 novembre 2016).

Nel caso in esame la produzione in atti delle visure ipocatastali e dei registri mobiliari (PRA) non ha fatto emergere evidenza di alcuna condotta dismissiva pregiudizievole per il ceto creditorio.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69, c. 2, lett. c) c.c.i.i., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda del debitore.

Emerge poi dagli atti il presupposto oggetto dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore*”, vale a dire l’indisponibilità di flussi di cassa (reddituale o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l’incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell’espone le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento dell’esposizione finanziaria.

La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell’illustrata condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente. Occorre poi procedere, sempre ai fini dell’ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione “dei tempi e delle modalità” della ristrutturazione. Nel caso di specie, è allegato alla domanda un piano articolato nel quale sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio.

In particolare, si prevede:

- la conservazione delle proprietà immobiliari;
- l’uso delle somme nella disponibilità del ricorrente, pari ad €9.700,00;
- l’incameramento di una parte della pensione del ricorrente, pari ad €200,00 mensili per 12 anni, per un ammontare complessivo di €28.800,00;
- l’apporto di finanza esterna da parte di Gabriella Serafini per un totale di €115.650,00 (€400,00 mensili per i primi tre anni ed €937,50 mensili per i successivi nove anni),
- la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili;
- la soddisfazione dei crediti prelatizi nella percentuale del 100% “non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”;
- la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare nella seguente misura 100%;

– la soddisfazione dei creditori chirografari nella seguente misura 4,74%.

Alla luce di ciò non si ravvisano allo stato ulteriori ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando in particolare osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

Sotto il profilo meramente temporale va aggiunto che, essendo venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori prelatizi, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori prelatizi sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dall'art. 70, c. 9 c.c.i.i.. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari, per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 c.c.i.i.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del Giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Va dunque senz'altro fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Silvano Fraternali.

Non sussistono ragioni ostative alla concessione delle misure protettive richieste dai ricorrenti ai sensi dell'art. 70, c. 4 c.c.i.i., in forza delle quali è possibile disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare iscritta presso questo Tribunale con R.G.E. 82/2021 ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti consumatori sino alla conclusione del presente procedimento. Può inoltre ammettersi la domanda relativa alla sospensione della cessione del quinto della pensione, essendo tale misura ricompresa fra *“le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”*.

Sarà onere dei debitori domandare, una volta comunicatogli il presente provvedimento, la sospensione della procedura esecutiva, depositando apposita istanza in quella sede.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Silvano Fraternali l'udienza del 20 marzo 2025, ore 11.30.

Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Urbino e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo p.e.c. indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti nei confronti del ricorrente;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;
- la sospensione della cessione del quinto della pensione del ricorrente;

Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi alle parti costituite.

Urbino, 05/12/2024

Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa